

Alla **REGIONE TOSCANA**
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA
– Servizio Valutazione Impatto Ambientale
c.a. Arch. Carla Chiodini
Pec regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: [ID:2307] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'impianto esistente di compostaggio in loc. Poggio alla Billa **Comune di Abbadia San Salvatore (SI)**. Proponente: Siena Ambiente S.p.A. Avvio del procedimento e richiesta contributi tecnici istruttori. **Contributo tecnico istruttorio.**

Con riferimento al procedimento regionale di verifica di assoggettabilità postuma in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata sul sito della Regione al link indicato nella nota di avvio del procedimento, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di quest'Autorità di bacino distrettuale, si fornisce il seguente contributo istruttorio.

In primo luogo, si rileva che l'intervento in progetto ricade nell'ambito delle previsioni del vigente **Piano di bacino del fiume Tevere-Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Tevere** - approvato con DPCM del 10 aprile 2013, e successiva modifica alle Norme Tecniche di Attuazione –adozione misure di salvaguardia- con la variante, adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale con Deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2022 e pubblicata in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2023.

In particolare, rispetto al sopracitato piano si rileva che l'ambito in oggetto ricade cartograficamente nella Tav. 190 dell'Inventario dei fenomeni franosi, e che **l'area dell'impianto interferisce in parte con due fenomeni franosi, classificati come aree a franosità diffusa allo stato attivo.**

L'articolo 9-bis delle NTA del PAI introduce la prima attribuzione delle fasce di pericolosità da frana alle aree perimetrate nell'Inventario dei fenomeni franosi non oggetto di valutazione del Rischio. Le classi di pericolosità sono attribuite secondo lo schema riportato in tabella all'art. 1 della Deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2022 della Conferenza Istituzionale permanente della scrivente Autorità di bacino "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico - P.A.I.- variante alle Norme Tecniche di Attuazione- adozione misure di salvaguardia".

Sulla base della sopracitata tabella, alle aree interessate da fenomeni a franosità diffusa, allo stato attivo, viene attribuita una classe di **pericolosità P3**, per la quale, sulla base dell'art. 2 della sopracitata Deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2022 della Conferenza Istituzionale permanente, si applicano le previsioni **dell'art. 15** delle NTA del vigente PAI recante: ***"Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3"***.

Tale norma indica, tra gli interventi consentiti di cui al comma 1, lettera a), tutti gli interventi consentiti nelle zone a rischio molto elevato di cui **all'art. 14**, commi 2 e 3, e quindi:



**Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale**

- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione prevedendo la possibilità di delocalizzare edifici e previsioni urbanistiche secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2;
- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico;
- c) gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
- e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;
- g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati.

Il comma 3 dello stesso art. 14 prevede inoltre che: *“Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente”*.

L'art 46 “Opere pubbliche, di interesse pubblico”, al comma 1 stabilisce: *“All'interno delle fasce fluviali e delle aree a rischio idraulico e/o geomorfologico è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico purché compatibili con le condizioni di assetto idraulico e/o geomorfologico definite dal PAI e non altrimenti localizzabili; a tale scopo l'autorità proponente indice una Conferenza di servizi con la presenza obbligatoria dell'autorità competente alla gestione del vincolo idraulico o idrogeologico e dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere.”*.

Per la migliore progettazione degli interventi nelle situazioni di rischio per movimenti franosi, **l'art. 17** delle NTA richiama l'allegato *“Linee guida per la valutazione della fattibilità, della economicità e dell'inserimento ambientale degli interventi in situazioni di rischio da frana”*.

In più, nelle aree individuate nell'Inventario dei fenomeni franosi del PAI, si applica anche **l'art. 13** delle NTA il quale, al comma 2, prevede che: *“...in caso di attuazione degli strumenti urbanistici o di realizzazione di opere, è necessaria la redazione di studi di dettaglio sulle condizioni geomorfologiche delle aree con la verifica di compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti.”*.

Premesso tutto quanto sopra, l'impianto in oggetto può ritenersi compatibile con la vigente pianificazione di bacino, esclusivamente previo accertamento delle seguenti condizioni:

- 1) dovranno essere dichiarati e accertati sia l'interesse pubblico dell'opera sia la sua non delocalizzabilità;**
- 2) dovrà essere verificata la compatibilità tra l'opera e le condizioni di pericolo esistenti, mediante uno studio di dettaglio sulle condizioni geomorfologiche dell'area.**

In ultimo si precisa che il presente contributo istruttorio è reso ai soli fini della verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

MP

Il Dirigente

Dott. Mario Smargiasso

documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa